

## **APPELLO 4/2013**

Regata Classe Laser del “Campionato Zonale Assolaser” del 17 febbraio 2013 organizzata dallo Yacht Club Italiano  
ITA 200653 c/ Comitato per le Proteste

*Regola 63.1 Regolamento di regata - Il comitato per le proteste deve ascoltare tutte le proteste e richieste di riparazione che sono state consegnate all'ufficio di regata, a meno che consenta di ritirare la protesta o richiesta di riparazione.*

*Regola 70.1(b) Regolamento di Regata 2013-2016 - Una barca può appellare quando le viene negata un'udienza in conformità alla regola 63.1.*

### **LA GIURIA D'APPELLO**

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Fabio Donadono, Eugenio Torre e Riccardo Antoni (Componenti Effettivi), Giuseppe Russo (Supplente) e Anna Maria Bonomo (Uditore), ha emesso la seguente

#### **decisione**

sull' appello tempestivamente proposto da ITA 200653.

ITA 200653 ha esposto a questa Giuria di aver presentato richiesta di riparazione al Comitato per le Proteste della Regata “Campionato Zonale Assolaser” del 17 febbraio 2013, organizzata dallo Yacht Club Italiano; tuttavia l'appellante ha inviato la decisione adottata dal Comitato per le Proteste in relazione alla richiesta di riparazione presentata da altra barca della stessa Classe Laser, e precisamente da ITA 199280.

Sul punto va osservato che nel modulo della richiesta di riparazione risultavano richiedenti congiuntamente la riparazione le imbarcazioni classe Laser con il numero velico 199280, 197328 e 200653, mentre dall'avviso di fissazione dell'udienza, solo ITA 199280 risulta convocata quale protestante/richiedente, mentre ITA 197328 e l'appellante ITA 200653 risultano indicati quali testimoni.

Dal “verbale-guida” per lo svolgimento delle udienze, risulta che l'udienza si è svolta nei soli confronti di ITA 199280 e si è conclusa con la dichiarazione di invalidità della richiesta di riparazione presentata da questa.

Il Presidente del Comitato per le Proteste con le osservazioni inviate a questa Giuria d'Appello, conferma che la richiesta di riparazione presentata dall'appellante ITA 200653 non è stata presa in considerazione, perché contenuta in unica richiesta presentata congiuntamente anche da ITA 199280, in relazione alla quale è stata poi adottata la decisione, nonché da ITA 197328.

Appare quindi evidente che il Comitato per le Proteste non si è mai pronunciato sulla richiesta di riparazione presentata dall'appellante ITA 200653, ancorché presentata congiuntamente ad altre due imbarcazioni, né tantomeno ha provveduto a convocare i rimanenti due richiedenti ITA 197328 e 200653 per lo svolgimento della rituale udienza.

Sull'argomento, come già statuito (cfr. GdA caso 11/2010), il giudice di appello è competente a deliberare su tutti i vizi nelle procedure innanzi al Comitato per le proteste, ivi compresa l'inosservanza della regola 63.1 del RRS, nella parte in cui dispone che “il comitato per le proteste deve ascoltare tutte le proteste e richieste di riparazione che sono state consegnate all'ufficio di regata, a meno che consenta di ritirare la protesta o richiesta di riparazione”. Sennonché, nella specie il procedimento in primo grado si è appunto arrestato.

Al riguardo è opportuno segnalare che la regola 70.1(b) RRS, nel testo di recente entrato in vigore, precisa ora espressamente che una barca può appellare quando le viene negata un'udienza in conformità alla regola 63.1.

In questa parte le doglianze dell'appellante sono pertanto fondate e va quindi disposta, in applicazione delle regole 71.2 e R5 del RRS, la convocazione e l'apertura dell'udienza onde definire la richiesta in questione con una decisione.

P.Q.M.

accoglie l'appello proposto da ITA 200653 e per l'effetto rimanda gli atti al Comitato per le Proteste affinché decida sulla richiesta di riparazione.

Deciso a Genova il 27 aprile 2013

f.to Sergio Gaibisso, Presidente GdA  
copia conforme all'originale